

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE

(Difesa)

VENERDÌ 23 GIUGNO 1961

(38^a seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente CADORNA

INDICE

Disegni di legge:

« Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1512) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE	Pag. 435, 437, 438, 439, 445, 449, 459, 456
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	437, 438, 439, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 455, 456
DE LUCA	447, 448
JANNUZZI	455
PALERMO	436, 446, 447, 448, 449, 450
PIASENTI	450
TOLLOY	437, 438, 456
VALLAURI, relatore	436, 437, 447, 449, 455, 456

« Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare » (1555) (D'iniziativa del senatore Jannuzzi) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE	456, 457
CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa	457
CORNAGGIA MEDICI, relatore	456
DE LUCA	457

La seduta è aperta alle ore 9,45.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Cadorna, Cornaggia Medici, De Luca Luca, Gerini, Jannuzzi, Massimo Lancellotti, Palermo, Pajetta, Piasenti, Tolloy, Vaccaro, Vallauri, Venudo e Vergani.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la difesa Caiati.

TOLLOY, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico » (1512)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo del genio aeronautico ».

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

Comunico che la Sottocommissione incaricata di esaminare i numerosi emendamenti presentati al disegno di legge ha concluso i suoi lavori e formulato le sue proposte. Pertanto, poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico sono iscritti nei seguenti ruoli:

ruolo ingegneri;
ruolo chimici;
ruolo fisici;
ruolo assistenti tecnici.

Ai fini dell'impiego e in relazione alle esigenze del servizio, gli ufficiali appartenenti ai singoli ruoli possono essere ripartiti in specialità stabilite con determinazione ministeriale.

Con determinazione ministeriale si provvede, altresì, a indicare i titoli di studio e gli altri requisiti specifici per l'appartenenza alle diverse specialità e a fissare le modalità per l'assegnazione ed il passaggio dall'una all'altra di esse.

Gli ufficiali del Corpo del genio aeronautico hanno obbligo continuativo di volo.

(È approvato).

Art. 2.

Gli organici degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico sono fissati come segue:

ruolo ingegneri:

generale ispettore	1
tenente generale	2
maggior generale	4
colonnello	37
tenente colonnello	70
maggiore	80
capitano	120
tenente e sottotenente	86

TOTALE 400

ruolo chimici:

maggior generale	1
colonnello	4
tenente colonnello	12
maggiore	13
capitano	18
tenente	12

TOTALE 60

ruolo fisici:

maggior generale	1
colonnello	8
tenente colonnello	17
maggiore	22
capitano	36
tenente	26

TOTALE 110

ruolo assistenti tecnici:

tenente colonnello	49
maggiore	64
capitano	420
tenente e sottotenente	257

TOTALE 790

P A L E R M O . A questo articolo era stato presentato dal senatore Jannuzzi un emendamento aggiuntivo, che faccio mio.

V A L L A U R I , *relatore*. In sede di Sottocommissione il senatore Jannuzzi ha ritirato il suo emendamento.

P A L E R M O . Ripeto che lo faccio mio, chiedendo pertanto che l'organico del ruolo assistenti tecnici, di cui all'ultima parte dell'articolo 2, comprenda anche tre colonnelli. Trattandosi infatti di una categoria di specialisti, mi pare ingiusto che la carriera termini col grado di tenente colonnello.

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

L'onorevole ministro Andreotti, nell'illustrare il bilancio della Difesa, ha detto che è in preparazione un nuovo ordinamento degli specialisti, e perciò io credo sia opportuno non limitare la carriera degli assistenti tecnici — fra i quali sono specialisti di grande valore — al grado di tenente colonnello.

VALLAURI, *relatore*. Di questo argomento si è discusso proprio ieri in sede di Sottocommissione, arrivando alla conclusione che — appunto dal momento che è allo studio un riordinamento dei ruoli degli specialisti, che certamente comprenderà anche questa categoria di assistenti tecnici — sia preferibile, come ha convenuto lo stesso senatore Jannuzzi, presentare, invece di un emendamento all'articolo 2, un ordine del giorno per invitare il Governo, in vista del ricordato riordinamento, a dare agli specialisti la possibilità di arrivare al grado di colonnello.

La Sottocommissione, ripeto, è rimasta d'accordo su questi termini e io sono del parere che questa sia la soluzione migliore, anche perchè, introducendo ora nel disegno di legge in esame l'emendamento fatto proprio dal senatore Palermo, naturalmente tutta la categoria dei ruoli speciali si metterebbe in moto, e il problema dovrebbe essere affrontato in maniera farraginosa e frazionata, mentre si potrà arrivare a una soluzione più organica se tutta la questione sarà esaminata e riordinata secondo un concetto unico e con criteri che tengano conto delle effettive necessità.

PRESIDENTE Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento aggiuntivo all'articolo 2, in un primo tempo presentato dal senatore Jannuzzi e ora fatto proprio dal senatore Palermo, tendente ad istituire tre posti di colonnello nel ruolo assistenti tecnici.

(Non è approvato).

TOLLOY Desidero non lasciar passare l'articolo 2 senza accennare a una questione.

Ieri mattina, arrivando qui in Commissione, ho trovato un promemoria che mi è

stato indirizzato perchè evidentemente il mittente aveva saputo che facevo parte della Sottocommissione, alla cui seduta invece non ho potuto partecipare, sostituito peraltro dal collega Marazzita.

Nel promemoria si diceva che il ruolo dei chimici viene ad essere sacrificato perchè non prevede un tenente generale.

Poichè era presente il ministro Andreotti, io gli ho consegnato il promemoria ed egli — dopo di aver dato una scorsa al documento — mi ha detto che gli sembrava una cosa giusta.

Al termine della seduta sono tornato dal Ministro per la questione ed egli mi ha detto testualmente: esaminerò il problema e il Sottosegretario Caiati domani mattina verrà in seduta con il promemoria.

Vorrei pertanto pregare il Sottosegretario Caiati di telefonare al ministro Andreotti per conoscere il suo pensiero.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Io ho già chiesto a un funzionario dell'ufficio legislativo notizie su questo appunto del senatore Tolloy, ma non ho ancora telefonato al ministro Andreotti perchè, prima di telefonare, ho voluto rendermi un po' conto della questione.

A mio avviso, se accettassimo le proposte degli interessati, noi verremmo a creare una situazione di squilibrio fra il ruolo dei fisici e quello dei chimici: entrambi questi ruoli comprendono infatti al vertice un maggior generale. È vero che nel ruolo chimici dello Esercito è compreso il grado di tenente generale, ma al senatore Tolloy — ufficiale dell'Esercito — io pongo questa domanda: è possibile che la carriera dei chimici dell'Aeronautica debba essere identica a quella dei chimici dell'Esercito che sono, come numero, superiori?

D'altra parte, dobbiamo dirlo apertamente, i chimici dell'Aeronautica fanno una carriera molto più rapida rispetto a quella dell'Esercito. Si capisce che ciò possa avvenire per i piloti, che lottano ogni giorno col pericolo e con la morte, ma non per altre categorie. E dico questo non già per spirito polemico, ma

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

semplicemente per considerare il problema nella sua realtà.

Comunque, se il senatore Tolloy desidera che io telefoni al ministro Andreotti, posso farlo senz'altro.

T O L L O Y . Ripeto che ho consegnato al Ministro l'unica copia del documento in mio possesso e che il Ministro mi ha detto, dopo di aver dato a prima vista un giudizio positivo, che mi avrebbe fatto avere questa mattina, attraverso il Sottosegretario Caiati, il suo parere.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Poichè non parlo soltanto al senatore Tolloy, membro del potere legislativo, ma anche al senatore Tolloy che ha una sua specifica esperienza nella materia in oggetto, mi permetto chiedergli — visto che siamo in presenza di due ruoli, quello dei chimici e quello dei fisici, che si guardano molto da vicino e ciò che fanno gli uni fanno anche gli altri, ciò che chiedono gli uni, chiedono anche gli altri — come si metterebbero le cose se noi accogliessimo la richiesta dei chimici. Tanto più se si tiene presente che il numero degli appartenenti al ruolo dei fisici è quasi il doppio di quello dei chimici; i chimici, infatti, sono soltanto sessanta, mentre i fisici sono centodieci.

T O L L O Y . Può anche darsi che io sia del suo parere; tuttavia gradirei conoscere cosa ne pensa il ministro Andreotti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa.* Va bene, vado allora a telefonare, con il permesso della Commissione, al ministro Andreotti per chiedergli notizie circa il promemoria consegnatogli dal senatore Tolloy.

P R E S I D E N T E . Nel frattempo, sospendendo l'approvazione dell'articolo 2, possiamo proseguire nell'esame e nella votazione degli articoli.

Do pertanto lettura dell'articolo 3.

Art. 3.

Per la cessazione dal servizio permanente degli ufficiali del ruolo chimici e del ruolo fisici si applicano i seguenti limiti di età:

	Anni
maggior generale	63
colonnello	60
tenente colonnello	57
maggiore	56
capitano	52
subalterno	50

(È approvato).

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri sono reclutati:

a) mediante corsi regolari dell'Accademia aeronautica, ai quali possono essere ammessi i giovani che siano in possesso del diploma di maturità classica o scientifica e degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, sull'ordinamento dell'Accademia aeronautica, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota di aeroplano;

b) mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria o in architettura e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni. Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica le lauree richieste per le varie specialità.

(È approvato).

Art. 5.

Quando vi sia disponibilità di posti, il Ministro della difesa può disporre straordinarie ammissioni, mediante concorso per titoli, al secondo anno del corso regolare di stu-

denti universitari che abbiano sostenuto con esito favorevole tutti gli esami del primo anno del biennio propedeutico di ingegneria, che non abbiano superato l'età di 23 anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso e siano in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

Qualora gli esami superati dagli studenti utilmente collocati nella graduatoria del concorso non comprendano tutti gli insegnamenti previsti per il primo anno del corso regolare dal piano di studi dell'Accademia, la ammissione all'Accademia rimane subordinata al superamento presso la stessa di un esame negli insegnamenti mancanti. In caso di insuccesso, subentrano altri studenti nell'ordine della graduatoria del concorso.

(È approvato).

Art. 6.

Salvo il disposto dei successivi articoli 7 e 8, ai giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 si applicano le norme del regio decreto 25 marzo 1941, n. 472, e successive modificazioni, ad eccezione di quelle attinenti al conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano e di pilota militare. Si applicano, altresì, le disposizioni del decreto legislativo 7 giugno 1945, n. 568, recante norme per la validità degli studi compiuti presso l'Accademia aeronautica ai fini del conseguimento della laurea in ingegneria.

(È approvato).

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Signor Presidente, il Ministro è in questo momento impegnato in una riunione del Consiglio dei ministri ed è evidente che non è possibile interpellarlo sulla questione sollevata dal senatore Tolloy.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, metto pertanto ai voti l'articolo 2, del quale ho già dato lettura.

(È approvato).

Passiamo, al successivo articolo 7:

Art. 7.

All'atto dell'ammissione in Accademia, i giovani reclutati ai sensi della lettera a) dell'articolo 4 e dell'articolo 5 debbono assumere l'obbligo continuativo di volo e l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nel successivo articolo 9, salvi i casi di dimissione previsti dall'ordinamento dell'Accademia e quello di cui al successivo articolo 8.

Gli allievi che, al termine del secondo anno di corso di Accademia, abbiano superato gli esami in tutte le materie del biennio propedeutico di ingegneria e in quelle riguardanti la preparazione militare, sono inviati alla facoltà di ingegneria di un'università o ad un politecnico per frequentarvi il triennio di studi di applicazione e conseguire la laurea in ingegneria. Le tasse, soprattasse e contributi previsti per la facoltà o il politecnico cui sono iscritti sono a carico degli allievi.

La sede universitaria, la sezione ed eventuale sottosezione del triennio di studi di applicazione sono determinate dal Ministro della difesa.

Gli allievi suddetti conseguono la qualifica di aspirante ufficiale nel Corpo del genio aeronautico, con la stessa decorrenza degli allievi del corrispondente corso regolare destinato al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale.

A questo articolo la Sottocommissione ha proposto un emendamento soppressivo, e precisamente l'eliminazione dell'ultimo periodo del primo capoverso, che dice: « Le tasse, soprattasse e contributi previsti per la facoltà o il politecnico cui sono iscritti sono a carico degli allievi ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 7, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 8.

Gli aspiranti ufficiali che, al termine del primo anno degli studi di applicazione, compresa la sessione autunnale, abbiano superato, negli insegnamenti previsti per detto anno dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, il numero di esami fissato dal Ministero e che abbiano inoltre superato gli esami nelle materie militari stabilite nel piano di studi dell'Accademia aeronautica, sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo nel Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri, con anzianità decorrente dalla data del conseguimento della qualifica di aspirante ufficiale.

Durante il suddetto primo anno di studi, gli aspiranti ufficiali sono sottoposti alle norme interne della facoltà o del politecnico che frequentano, ma continuano ad appartenere all'Accademia.

Coloro che non superino gli esami di cui al primo comma sono dimessi dall'Accademia e nominati sottotenenti di complemento nel Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, con l'obbligo di compiere il servizio di prima nomina.

(È approvato).

Art. 9.

I sottotenenti in servizio permanente effettivo che, al termine del terzo anno di studi applicativi, compresa la sessione autunnale di esami, abbiano conseguito la laurea in ingegneria e superato un esame di cultura militare, secondo il programma stabilito dal Ministero, sono promossi tenenti in servizio permanente effettivo, con l'obbligo di permanere in servizio per un periodo di sei anni. L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di promozione; quella relativa è determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nell'esame di laurea e per un quarto dal voto riportato nell'esame di cultura militare.

I sottotenenti che non abbiano potuto completare gli studi nel termine indicato nel comma precedente sono ammessi a comple-

tarli nell'anno successivo, compresa la sessione autunnale di esami, purchè nel suddetto termine abbiano superato tutti gli esami negli insegnamenti previsti, dagli statuti dell'università o del politecnico frequentato, per il primo anno di studi applicativi nonchè gli esami in almeno dieci degli insegnamenti complessivamente previsti per il secondo e terzo anno dagli anzidetti statuti.

I sottotenenti di cui al comma precedente sono aggregati al corso successivo a quello cui appartengono.

I sottotenenti che non siano stati ammessi a completare gli studi applicativi in quattro anni e quelli che al termine del quarto anno, compresa la sessione autunnale di esami, non abbiano conseguito la laurea in ingegneria, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico, con l'obbligo di permanere in servizio per un ulteriore periodo di anni sei. Essi non possono conseguire avanzamento nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore alla data del trasferimento.

(È approvato).

Art. 10.

Gli allievi ufficiali dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo naviganti normale, che, durante il secondo o il terzo anno accademico, siano riconosciuti non più in possesso dei requisiti fisici o dell'attitudine necessaria per conseguire il brevetto di pilota militare, se siano forniti del diploma di maturità classica o scientifica, possono far domanda di essere trasferiti al corrispondente anno dei corsi regolari destinati al reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo ingegneri.

Nella domanda gli interessati debbono dichiarare di voler assumere l'obbligo di rimanere in servizio fino allo scadere dei periodi indicati nell'articolo 9.

In caso di accoglimento della domanda, si applicano agli interessati le disposizioni degli articoli 7, 8 e 9.

(È approvato).

Art. 11.

Gli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo chimici e del ruolo fisici del Corpo del genio aeronautico sono reclutati, mediante concorso per titoli ed esami, tra i cittadini italiani che siano in possesso delle lauree indicate nel comma successivo e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Ai fini della partecipazione al concorso per il ruolo chimici, è richiesta la laurea in chimica o in chimica industriale; per il ruolo fisici, è richiesta la laurea in fisica o in scienze matematiche o in matematica e fisica o la laurea in discipline nautiche rilasciata dall'Istituto universitario navale di Napoli.

Il bando di concorso stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso.

(È approvato).

Art. 12.

Il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, è effettuato mediante concorso per titoli ed esami, tra:

a) gli ufficiali subalterni di complemento dello stesso ruolo, che abbiano compiuto il servizio di prima nomina;

b) i marescialli in servizio permanente dell'Arma aeronautica, ruolo naviganti e ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, cheentino almeno due anni di anzianità di grado, nonché tra i marescialli e gli altri sottufficiali dell'Aeronautica militare che siano in possesso di diploma di maturità classica, scientifica, artistica o di diploma di abilitazione rilasciato da un istituto tecnico industriale o agrario o nautico o per geometri.

Per poter partecipare ai concorsi, gli ufficiali subalterni e i sottufficiali non debbono aver superato, rispettivamente, l'età di ventisette anni e trentasei anni alla data del bando.

Il bando stabilisce la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio e gli altri requisiti richiesti per le varie specialità. Per i marescialli in servizio permanente sprovvisti di titolo di studio, il bando indica le specialità per le quali possono concorrere, tenuto conto del ruolo, categoria e specialità di provenienza.

(È approvato).

Art. 13.

I vincitori dei concorsi di cui alla lettera b) dell'articolo 4 e all'articolo 11 sono nominati tenenti in servizio permanente effettivo, quelli dei concorsi di cui all'articolo 12 sono nominati sottotenenti in servizio permanente effettivo, previa rinuncia alla carica di pilota da parte dei provenienti dai sottufficiali del ruolo naviganti.

L'anzianità assoluta decorre dalla data del decreto di nomina.

L'anzianità relativa è determinata dal posto di graduatoria conseguito nel concorso. Tuttavia, quando il Ministero ritenga opportuno istituire, subito dopo la nomina, un corso di istruzione militare e professionale, l'anzianità relativa è definitivamente determinata sulla base di una media risultante per tre quarti dal voto riportato nella graduatoria degli esami di concorso e per un quarto dal voto riportato alla fine del predetto corso.

(È approvato).

Art. 14.

I titoli di studio richiesti per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico dall'articolo 3 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni, sono sostituiti da quelli indicati nella lettera b) dell'articolo 4, per il ruolo ingegneri, nel secondo comma dell'articolo 11, per il ruolo chimici e il ruolo fisici, nella lettera b) dell'articolo 12, per il ruolo assistenti tecnici.

Il bando di concorso per l'ammissione ai predetti corsi stabilisce, per ciascun ruolo,

1^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indica i titoli di studio richiesti per le varie specialità

(*È approvato*).

Art. 15.

I titoli di precedenza assoluta per l'ammissione ai corsi allievi ufficiali di complemento del Corpo del genio aeronautico stabiliti dall'articolo 4 della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, quale risulta sostituito dall'articolo 2 della legge 27 giugno 1942, numero 924, sono così modificati per il ruolo fisici e per il ruolo assistenti tecnici:

a) per il ruolo fisici, aver frequentato con esito favorevole i corsi di meteorologia riconosciuti dal Ministero della difesa;

b) per il ruolo assistenti tecnici, limitatamente alle specialità indicate nel bando, essere in possesso del diploma di perito in costruzioni aeronautiche; aver frequentato con esito favorevole corsi di meteorologia o altri corsi di specializzazione aeronautica riconosciuti dal Ministero della difesa.

(*È approvato*).

Art. 16.

La tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificata dalla legge 28 febbraio 1958, n. 295, e le tabelle nn. 7 e 10 annesse alla suddetta legge n. 1137 sono rispettivamente sostituite, nelle parti relative al ruolo ingegneri e ai ruoli assistenti tecnici, dalle tabelle nn. 1, 2 e 3 annesse alla presente legge.

(*È approvato*).

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti alla categoria chimici e alla categoria geofisici del ruolo ingegneri esistente alla data di entrata in vigore della presente legge sono trasferiti, rispettivamente, nel ruolo chimici e nel ruolo fisici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali in servizio permanente appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie e categoria assistenti di meteorologia, esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

Gli ufficiali delle categorie in congedo della categoria chimici e della categoria geofisici del ruolo ingegneri e quelli del ruolo assistenti tecnici, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rispettivamente trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo unico degli assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e col grado posseduto a tale data.

Al primo comma di questo articolo è stato presentato dal Governo il seguente emendamento aggiuntivo:

« Per i tenenti colonnelli appartenenti alla categoria chimici il trasferimento si effettua anche in eccedenza all'organico del grado, lasciando scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri »

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 17, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(*È approvato*).

Art. 18.

Gli ufficiali in servizio permanente del ruolo specialisti dell'Arma aeronautica, che ne facciano domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono trasferiti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1. Per quelli di essi che appartenevano al ruolo specialisti alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989, il limite di età per la cessazione dal servizio permanente è fissato in anni 58, qualunque sia il grado posseduto alla data del trasferimento o successivamente con-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

seguito. A parità di anzianità assoluta, gli ufficiali provenienti dal ruolo specialisti sono collocati dopo i pari grado già appartenenti al ruolo assistenti tecnici.

Gli ufficiali delle categorie in congedo del ruolo specialisti sono trasferiti nella corrispondente categoria in congedo del ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

I trasferimenti si effettuano col grado posseduto alla data del decreto che li dispone.

Gli ufficiali trasferiti non possono conseguire la prima promozione nel nuovo ruolo con decorrenza anteriore all'inizio di validità del quadro per il quale sono valutati in detto nuovo ruolo.

A questo articolo la Sottocommissione ha proposto un emendamento sostitutivo, e precisamente di sostituire le seguenti parole, con le quali comincia il secondo periodo del primo comma: « Per quelli di essi che appartenevano al ruolo specialisti alla data di entrata in vigore della legge 5 luglio 1952, n. 989... » con le altre: « Per detti ufficiali... ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 18, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 19.

Il ruolo degli ufficiali specialisti in servizio permanente dell'Arma aeronautica è conservato ad esaurimento. Esso sarà inizialmente costituito da tanti posti quanti saranno quelli rimasti occupati nei vari gradi dopo i trasferimenti di cui all'articolo 18. I posti che si renderanno successivamente vacanti saranno portati in diminuzione dell'organico come innanzi risultante, a partire dai gradi iniziali.

In corrispondenza dei posti occupati nel ruolo ad esaurimento saranno lasciati vacanti altrettanti posti dei gradi corrispondenti nel ruolo assistenti tecnici di cui all'articolo 1.

L'avanzamento dei tenenti e dei sottotenenti del ruolo ad esaurimento avrà luogo ad anzianità. Detti ufficiali saranno valutati dopo che abbiano compiuto, rispettivamente, dieci anni e diciotto mesi di permanenza nel grado.

Il quadro IV della tabella n. 3 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, quale risulta modificato dalla legge 27 febbraio 1958, n. 295, e il quadro III della tabella n. 7 annessa alla predetta legge 12 novembre 1955, n. 1137, sono soppressi.

A questo articolo è stato presentato dalla Sottocommissione un emendamento tendente a sostituire, nel terzo comma, la parola « dieci » con l'altra « cinque ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 19, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 20.

Fino a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della difesa ha facoltà di reclutare tenenti in servizio permanente effettivo nel ruolo ingegneri mediante concorsi straordinari per titoli ed esame speciale consistente in un colloquio diretto ad accertare la capacità professionale del candidato in relazione ai compiti tecnici che sarebbe chiamato a disimpegnare quale tenente del ruolo ingegneri.

In ciascuno dei tre anni potrà essere messo a concorso un numero di posti non superiore a 1/3 di quelli che si renderanno disponibili nei gradi di ufficiale inferiore con l'entrata in vigore della presente legge.

Potranno partecipare ai concorsi i cittadini italiani che siano in possesso di laurea in ingegneria e di abilitazione all'esercizio della professione e che non abbiano superato alla data del bando l'età di trenta anni.

Il bando di concorso stabilirà la ripartizione, tra le varie specialità, dei posti messi a concorso e indicherà le lauree in ingegneria richieste per le varie specialità.

(È approvato).

Art. 21.

Nel limite dei posti di cui all'articolo precedente e nel periodo di tempo ivi indicato, il Ministro della difesa ha altresì facoltà di bandire concorsi straordinari per titoli fra gli studenti universitari che abbiano superato tutti gli esami del biennio propedeutico di ingegneria.

Per essere ammessi ai concorsi, i candidati debbono non aver superato l'età di ventiquattro anni alla data del 31 ottobre dell'anno in cui viene bandito il concorso ed essere in possesso degli altri requisiti prescritti dal regio decreto 25 marzo 1941, numero 472, ad eccezione di quello relativo all'attitudine psicofisiologica necessaria per esercitare la navigazione aerea in qualità di pilota d'aeroplano.

I vincitori del concorso sono nominati, dopo un breve corso militare presso l'Accademia aeronautica, aspiranti ufficiali nel ruolo ingegneri. Si applicano ad essi le disposizioni dell'articolo 7, primo comma, e degli articoli 8 e 9.

(È approvato).

Art. 22.

Per coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, rivestano il grado di ufficiale subalterno di complemento del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, e che partecipino ai concorsi banditi entro tre anni dalla predetta data per il reclutamento dei sottotenenti in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici, continua ad applicarsi il limite massimo di età di trentasei anni richiesto dalle disposizioni precedentemente in vigore per l'ammissione ai concorsi suddetti.

(È approvato).

Art. 23.

Nell'anno 1961 è raddoppiato il numero delle promozioni fisse previste dall'annessa tabella n. 1 per i tenenti colonnelli del ruolo

ingegneri e per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo fisici.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, le promozioni al grado di maggiore dello stesso ruolo si effettuano, nel limite fissato dall'annessa tabella n. 1, nel numero annualmente stabilito dal Ministro. Le aliquote di valutazione comprendono, oltre gli ufficiali giudicati idonei e non iscritti in quadro, un numero di capitani pari a quello delle promozioni da effettuare, aumentato del 50 per cento, arrotondando all'unità l'eventuale frazione.

(È approvato).

Art. 24.

Fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo del ruolo ingegneri, del ruolo chimici, del ruolo fisici e del ruolo assistenti tecnici non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista dagli organici di cui all'articolo 2, i maggiori e i tenenti in servizio permanente effettivo dei primi tre ruoli non possono essere promossi prima di aver compiuto, rispettivamente, tre e quattro anni di permanenza nel grado; i maggiori e i tenenti del quarto ruolo non possono essere promossi prima di aver compiuto cinque anni di permanenza nel grado.

(È approvato).

Art. 25.

Salvo il disposto del primo comma del successivo articolo 26, gli ufficiali appartenenti ai ruoli del Corpo del genio aeronautico esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano iscritti nei quadri di avanzamento esistenti a tale data, sono promossi nel ruolo ingegneri, se appartenenti alle categorie ingegneri aeronautici, edili, radioelettricisti e d'armamento; nel ruolo chimici, se appartenenti alla categoria chimici; nel ruolo fisici, se appartenenti alla categoria geofisici.

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

Gli ufficiali appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria costruzioni aeronautiche ed edilizie, e quelli appartenenti al ruolo assistenti tecnici, categoria assistenti di meteorologia, sono promossi nel ruolo unico degli assistenti tecnici. Nel nuovo grado, se l'avanzamento ha avuto luogo a scelta, l'ordine di precedenza è determinato dal punteggio riportato nelle graduatorie di merito e, a parità di punteggio, dall'età. Se l'avanzamento ha avuto luogo ad anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'anzianità posseduta nel grado inferiore; a parità di questa, si raffrontano le anzianità di ufficiale in servizio permanente effettivo; qualora si riscontri parità anche in tali anzianità, l'ordine di precedenza è determinato dall'età.

(È approvato).

Art. 26.

Ai gradi ai quali si avanza ad anzianità le promozioni previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24.

Nei casi in cui occorra completare il numero di promozioni a scelta da effettuare nell'anno 1961, si procede alla formazione di appositi quadri di avanzamento. Le aliquote di valutazione sono determinate sotto la data del giorno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Per i tenenti colonnelli e i capitani del ruolo ingegneri e del ruolo chimici e per i tenenti colonnelli del ruolo fisici, le aliquote sono formate come indicato nella colonna 6 dell'annessa tabella n. 1 e nel successivo articolo 27, considerando come non valutati gli ufficiali valutati la prima volta nel ruolo di provenienza per l'anno 1961.

Per i colonnelli e i capitani del ruolo fisici, le suddette aliquote comprendono, rispettivamente, due ufficiali e tutti gli ufficiali con anzianità di grado fino al 31 dicembre 1954.

Per i capitani del ruolo assistenti tecnici, le aliquote sono formate come indicato nel secondo comma dell'articolo 23.

A questo articolo è stato presentato dal Governo un emendamento tendente a sostituire il primo comma con il seguente:

« I maggiori chimici che risultavano iscritti nel quadro di avanzamento per l'anno 1961 esistente alla data di entrata in vigore della presente legge e che avrebbero conseguito la promozione nel ruolo cui appartenevano alla predetta data, sono promossi nel ruolo chimici nell'anno 1961 anche se non esista vacanza nel grado superiore e l'eventuale eccedenza organica nel grado di tenente colonnello è riassorbita con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate nelle lettere a) e d) del primo comma dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137. Fino al riassorbimento dell'eccedenza organica sono lasciati scoperti altrettanti posti nel grado corrispondente del ruolo ingegneri. Le altre promozioni ad anzianità previste dall'articolo precedente si effettuano nel limite dei posti disponibili e fermi restando i periodi di permanenza prescritti dall'articolo 24 ».

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ho proposto l'emendamento al fine di tener conto delle situazioni che si possono determinare per effetto di questi trasferimenti e anche perchè mi sembra che, in questa maniera, avremo dei ruoli più organici, nel senso della provenienza e in ordine al titolo professionale che gli ufficiali possiedono.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal Governo.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 26, quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(È approvato).

Art. 27.

Salvo quanto disposto nel terzo comma dell'articolo precedente, per il ruolo ingegneri, il ruolo chimici e il ruolo fisici, fino a quando la consistenza numerica degli ufficiali in servizio permanente effettivo di detti ruoli non abbia raggiunto i 4/5 di quella prevista

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

dagli organici di cui all'articolo 2, le aliquote di ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione per l'avanzamento a scelta sono calcolate, in deroga a quanto stabilito dall'annessa tabella n. 1, sul numero dei posti di organico previsto per i vari gradi diminuito degli ufficiali già valutati.

(È approvato).

Art. 28

Per il grado di maggiore generale del ruolo chimici, è computato, ai fini della determinazione del ciclo delle promozioni, il periodo trascorso dall'ufficiale nel grado stesso anteriormente all'entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

Art. 29.

Fino al 31 ottobre 1964, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per lo avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge.

D E L U C A . Anche a nome dei senatori Vergani e Palermo, propongo a questo articolo un emendamento tendente ad aggiungere un comma del seguente tenore:

« Fino al 31 ottobre 1963 non sono altresì richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche e di permanenza nel grado di tenente ai fini della valutazione dell'avanzamento prescritto dal quadro III della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

Abbiamo accolto con entusiasmo gli emendamenti proposti dal Governo e dalla Sottocommissione, perchè li abbiamo ritenuti giusti e migliorativi. Riteniamo opportuno, ora, proporre un emendamento che dovrebbe ulteriormente migliorare la formulazione del provvedimento. Si tratta, in sostanza, di sette tenenti i quali, con la attuale formulazione dell'articolo 29, verrebbero danneggiati, in quanto sono stati nominati in base alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, la quale non prevedeva minimi di permanenza, nè attribuzioni specifiche, nel grado di tenente.

Praticamente, costoro vorrebbero che, per lo meno, le parole « fino al 31 ottobre 1964 » fossero sostituite dalle altre « fino al 31 ottobre 1963 ». Non nego la mia mania nel voler sempre difendere i tenenti, ma nel caso specifico mi pare che la richiesta sia più che giusta.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Metta da parte le sollecitazioni che possono esserle pervenute dagli interessati, senatore De Luca! Evidentemente, costoro hanno delle preoccupazioni perchè hanno fatto il periodo minimo di permanenza nel grado e temono, al momento della valutazione, di trovare anche i nuovi arrivati, per i quali non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche ai fini della valutazione per l'avanzamento.

La norma fissata dall'articolo 29 vuole, senza dubbio, favorire una più larga categoria; infatti essa stabilisce: « Fino al 31 ottobre 1964, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

Quali sono, d'altronde, le esigenze dell'Amministrazione in questo caso? Qui si tratta di tecnici, e l'esigenza è proprio quella di non perdere questi elementi che, una volta fuori, presso altre amministrazioni, dove sono trattati meglio, difficilmente sarebbero recuperabili.

Quindi la richiesta dei sette subalterni è in contrasto con le esigenze del servizio del Genio aeronautico; noi in tanto ci occupiamo di concedere un'agevolazione, in quanto riteniamo che le mancate agevolazioni degli anni passati abbiano determinato la fuga di questi tecnici verso altre amministrazioni.

P A L E R M O . Siamo d'accordo che, trovandoci di fronte a degli specialisti, lo scopo del Governo sia quello di averne il maggior numero possibile; però, con il criterio che si vuole seguire si verrebbero ad aiutare proprio coloro che sono andati fuori dalle Forze armate e a danneggiare, invece, gli altri che alle Forze armate sono rimasti fedeli.

Ci rendiamo conto, insomma, dell'esigenza attuale di avere a disposizione dei tecnici qua-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

lificati, ma non è giusto che costoro debbano fare carriera a danno di quelli che hanno già acquisito dei diritti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il dispositivo dell'articolo 29 stabilisce che, premesso che è necessario un periodo di tre anni, compiuti con le specifiche attribuzioni, ai fini della valutazione per l'avanzamento, non di meno, in via del tutto eccezionale, per il personale di cui al quadro IV della tabella n. 1 annessa al provvedimento, tale periodo può essere ridotto a due anni e nove mesi, senza cioè raggiungere il minimo, e che anche le attribuzioni possono essere diverse da quelle fissate.

Tutto questo, evidentemente, al fine di evitare di trovarci con i ruoli scoperti.

V A L L A U R I , *relatore*. Credo che qui si faccia un po' di confusione: l'articolo 29 parla del quadro IV della tabella n. 1, vale a dire degli appartenenti al ruolo degli assistenti tecnici; voi invece vi preoccupate dei geofisici, i quali sono inquadrati nel ruolo dei fisici e, quindi, appartengono al quadro III della stessa tabella. Praticamente, l'emendamento proposto dovrebbe consistere in un articolo 29 bis!

P A L E R M O . Il nostro emendamento parla del quadro III.

V A L L A U R I , *relatore*. D'accordo, ma l'articolo 29 parla del quadro IV.

P A L E R M O . Il punto che vorrei ancora richiamare all'attenzione del Governo è il seguente.

Siamo d'accordo nell'idea di voler allargare questo ruolo e di volervi immettere degli scienziati (per usare una parola solenne); tuttavia, questa immissione non deve avvenire a danno di coloro i quali già si trovano nel grado e nell'esercizio delle loro funzioni.

Pertanto, io direi di orientarci per una norma transitoria, attraverso la quale si garantisca la tutela dei diritti già acquisiti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma questi sette ufficiali subal-

terni sono già avanti nel loro ruolo e, a meno che non siano degli incapaci, saranno promossi.

P A L E R M O . Non sono degli incapaci!

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ed allora non c'è ragione di preoccuparsi per il criterio che si seguirà.

Sono giovani che, per essere dei subalterni, stanno tutti nella stessa posizione. Se si trattasse di tenenti colonnelli o di maggiori, sarebbe allora possibile il sorgere di qualche dubbio, in quanto ci potrebbe essere qualcuno che, avendo fatto la guerra, avrebbe diritto alle agevolazioni connesse.

D E L U C A . Questi ufficiali sono stati costretti a fare un minimo di tre anni di permanenza nel grado; invece, per gli altri, questo minimo non è richiesto. Pertanto, se vogliamo dare delle agevolazioni, agevoliamo tutti, senza danneggiare alcuno.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Coloro che vi preoccupate di non danneggiare si trovano già nel ruolo e, quindi, necessariamente devono essere promossi e non possono essere superati, a meno che l'Amministrazione non dica: io non copro tutti i posti, perchè, dei sette elementi, quattro li ritengo idonei e tre no. Questo, l'Amministrazione può farlo benissimo!

D E L U C A . Se c'è l'ostacolo dell'incapacità, allora siamo d'accordo!

P A L E R M O . Stabiliamo una norma transitoria, in modo da garantire i diritti acquisiti di questi ufficiali.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Come vorreste formularla?

V A L L A U R I , *relatore*. Si potrebbe modificare l'articolo 29, in questa maniera:

« Fino al 31 ottobre 1963, non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche prescritti ai fini della valutazione per l'avanzamento dal quadro III e dal quadro

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

IV della tabella n. 1 annessa alla presente legge ».

D E L U C A . Sono d'accordo.

P A L E R M O . Anche per me va bene. Sono convinto che quanto dice il Governo corrisponda alla verità, però si deve considerare che, molte volte, al Governo stesso sfuggono questi casi particolari. Siamo d'accordo che le leggi non si possono fare per poche persone, ma, d'altro canto, ci dobbiamo preoccupare di tutelare coloro che hanno già acquisito dei diritti.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Prego gli onorevoli membri della Commissione di prestare un momento di attenzione.

Si è parlato, se non erro, del quadro IV, che riguarda gli assistenti tecnici: orbene, tutti quelli che sono nel grado di tenente, in questo ruolo, hanno già fatto un lungo periodo di permanenza e, quindi, non c'è bisogno che si esiga da parte loro una ulteriore prova di capacità, attraverso una documentazione delle attribuzioni specifiche relative alle funzioni espletate. Perciò si può anche accettare, per il quadro IV, la riduzione al 1963.

Voi, invece, vi preoccupate dei geofisici e quindi, come ha giustamente detto il senatore Vallauri, del quadro III. Ora, se dovessimo accogliere la vostra tesi ed estendere a tale quadro la norma, che è limitata al quadro IV per le ragioni predette, avremmo questa situazione: dopo aver raddoppiato il ruolo dei fisici, coloro che vengono promossi al grado di tenente passerebbero, automaticamente, al grado di capitano, e proprio qui si verrebbe a creare una posizione di privilegio. Non vorrei, pertanto, che il *summum ius* si traducesse in *summa iniuria!*

Concludendo, il Governo può anche accogliere la riduzione al 31 ottobre 1963 per quello che riguarda il quadro IV, ma questo non gioverebbe alla causa che voi sostenete.

P A L E R M O . Siamo d'accordo, però vorrei precisare che noi, anche per venire incontro alle esigenze del servizio, miriamo a

garantire una certa carriera ai geofisici per mettere in condizione molti giovani di entrare nelle Forze armate.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Scusate, se torno a ripetere il mio concetto, ma l'agevolazione prevista dall'articolo 29 non è stata data ai geofisici. Il quadro IV riguarda, infatti, gli assistenti tecnici, i quali, peraltro, non sono ingegneri, sono dei periti industriali nel settore dell'Aeronautica e, perciò, non hanno niente in comune con i fisici.

D'altro canto, consentitemi una domanda: perchè questa norma, che voi sostenete, non dovrebbe essere estesa anche agli appartenenti al ruolo ingegneri?

P A L E R M O . Perchè gli ingegneri hanno la possibilità di arrivare fino al grado di generale ispettore; questi invece hanno una carriera più limitata.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Arrivano al grado di maggior generale!

P A L E R M O . Insomma, noi ci preoccupiamo di tutelare coloro che hanno già acquisito dei diritti. Pertanto, accetteremmo la proposta del relatore; ma se il Governo crede di poter trovare un'altra formulazione, siamo pronti ad aderirvi.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Sono pronto a questo: se non vogliamo stabilire alcun privilegio, eliminiamo pure l'articolo 29; ma faremmo veramente un'ingiustizia se estendessimo questa agevolazione ai fisici, escludendo gli ingegneri e i chimici.

Coloro che hanno scritto e sollecitato, hanno forse fatto la richiesta senza conoscere la sostanza del problema; molte volte si prendono le cose per via indiretta e si prospettano deformate anche al Parlamento.

P A L E R M O . Non potremmo accettare, in via subordinata, l'emendamento che aveva formulato il senatore Piasenti?

1^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma, ripeto, dovremmo estenderlo anche agli altri ruoli!

Quando si studia il riordinamento di un organico così complesso come quello del Genio aeronautico, evidentemente si devono tener sempre presenti i vari ruoli, per cercare di non creare delle sperequazioni.

Ora, l'aver ristretto tale agevolazione solo al ruolo degli assistenti tecnici, è dovuto innanzitutto al fatto che questi hanno la carriera più limitata, e, in secondo luogo, alla considerazione che questi, più degli altri, hanno prestato servizio in Aeronautica.

Pertanto, ritardando ulteriormente la loro promozione, si mortificherebbe questa gente, costringendola, quasi, a lasciare l'Aeronautica.

P A L E R M O . Mi consenta, signor Presidente, di dar lettura del promemoria che abbiamo ricevuto:

« I sette tenenti geofisici, ultimi entrati in servizio, unici nell'organico, sono stati nominati il 18 ottobre 1960 in base alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, la quale non prevedeva minimi di permanenza né attribuzioni specifiche nel grado di tenente. Successivamente la legge del 20 ottobre 1960, n. 1189, entrata in vigore il 30 ottobre 1960, stabiliva per quel grado e solo per quella categoria la permanenza minima di tre anni in un Ufficio meteorologico aeroportuale. Il nuovo disegno di legge per il riordinamento del Genio aeronautico, attualmente in discussione, prevede la permanenza minima nel grado di 4 o 3 anni a seconda che la consistenza numerica degli Ufficiali in SPE raggiunga o meno i quattro quinti di quella prevista dagli organici (articolo 24); la stessa legge, evidentemente fatta per migliorare il trattamento del personale nei vari gradi, invece danneggia la posizione dei tenenti, determinando una stasi nelle promozioni di capitano per ben 4 o 3 anni, pur rendendosi liberi molti posti nel grado suddetto, in forza della legge in discussione.

Tutto ciò erge una barriera di periodi minimi di permanenza che non era contemplata al momento dell'assunzione dei suddetti tenenti. Pertanto, mentre si cerca disperata-

mente di convincere i giovani ad entrare nei ruoli tecnici dell'A.M., che ne hanno assoluto bisogno, non si può scoraggiare i nuovi venuti ed in tal modo accelerare il già preoccupante fenomeno delle fughe verso gli impieghi civili tanto più comodi sotto certi aspetti.

(Si fa notare, a tale proposito, che le domande di partecipazione al prossimo concorso a sei posti di tenente geofisico sono sei)

Si chiede quindi che nel progetto di legge in discussione, all'articolo 2, venga aggiunto quanto segue:

” Fino al 31 ottobre 1963 non sono richiesti i periodi minimi di attribuzioni specifiche e di permanenza nel grado di tenente ai fini della valutazione per l'avanzamento prescritti dal quadro III della tabella n. 1 annessa alla presente legge ” »

In sostanza, questi sette tenenti, quando sono stati nominati, pensavano di non dover compiere i periodi minimi di permanenza nel grado; secondo il disegno di legge attuale, invece, dovrebbero aspettare 4 o 3 anni prima di essere promossi capitani.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrebbero compiere neppure il periodo minimo di tre anni.

P A L E R M O . Mi scusi, ma potrebbero essere sopravanzati nella promozione dagli ultimi arrivati.

C A I A T I , *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Ma questi ufficiali sono già in ruolo e appartengono al quadro III; l'articolo 29, invece, si riferisce agli assistenti tecnici, cioè al quadro IV.

P A L E R M O . Lei ci garantisce che non saranno danneggiati?

P R E S I D E N T E . A me sembra che il criterio stabilito sia più che normale: con un ritmo di carriera favorevole e, dopo un periodo minimo, possono diventare capitani, se non ci sono altri che hanno diritto alla precedenza.

V A L L A U R I , *relatore*. Avevo fatto quella proposta solo per semplificare le cose,

1^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

ma mi pare che non possa stare in piedi. Si potrebbe forse prendere in considerazione l'emendamento formulato dal senatore Piasenti.

P I A S E N T I. Abbiamo evidentemente ascoltato con il massimo interesse le richieste che ci sono pervenute, ma ci siamo anche resi conto che molte volte, non so se sempre, le lagnanze e le pretese degli interessati sono suggerite da una eccessiva considerazione della loro situazione personale e da una scarsa considerazione del problema nel suo complesso.

Avevo proposto degli emendamenti che rispondevano solo ad una più armonica formulazione delle tabelle, ma sono stati bocciati dalla maggioranza della Sottocommissione, e pertanto non ho più la velleità di sostenere altre posizioni, in quanto si fondano su una valutazione soggettiva e personale.

Abbiamo fatto questa esperienza l'altra volta, quando, per esempio, ci è pervenuto un appunto da una bravissima persona, la quale, però, non aveva studiato a fondo il proprio stesso caso! Quindi, francamente, ora mi sento molto imbarazzato, e non ho intenzione di sostenere una tesi di questo genere non essendo certo della piena fondatezza delle richieste.

P A L E R M O. Se il Governo ci assicura che questi ufficiali non verranno danneggiati, ritiriamo l'emendamento e ci accontentiamo.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Può essere tranquillo su questo punto, senatore Palermo.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 29.

(*E approvato*).

Art. 30.

Le vacanze che si formeranno nel ruolo dei sottufficiali in servizio permanente dell'Ae-

ronautica per effetto della nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo del ruolo assistenti tecnici dei sottufficiali vincitori dei concorsi di cui all'articolo 12 saranno portate in diminuzione nella consistenza organica del grado di sergente maggiore nel limite massimo di duecento unità.

(*E approvato*).

Art. 31.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente legge in materia di reclutamento continuano ad applicarsi le norme del regio decreto-legge 28 gennaio 1935, n. 314, convertito nella legge 13 giugno 1935, n. 1297, e successive modificazioni, e della legge 2 dicembre 1940, n. 1848, e successive modificazioni.

(*E approvato*).

Art. 32.

Alla copertura dell'onere di lire 34 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961, sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio suddetto.

All'onere di lire 100.000.000 derivante dalla presente legge a carico dell'esercizio finanziario 1961-62, sarà provveduto mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo corrispondente al capitolo n. 158 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio finanziario 1960-61.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(*E approvato*).

Passiamo ora all'esame delle allegate tabelle di cui do lettura:

TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
<i>Quadro I. - RUOLO INGEGNERI</i>					
Generale ispettore			1	-	
Tenente generale	scelta	-	2	1 ogni 3 anni (b)	1 ogni anno
Maggior generale	scelta		4	3 in 4 anni (c)	1/2 dei maggiori generali non ancora valutati
Colonnello	scelta	-	37	3 in 2 anni (d)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di ufficio in una direzione territoriale, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	70	5 o 6 (e)	1/13 della somma dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	-	80	-	-
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio presso un reparto tecnico periferico, o ufficio di sorveglianza tecnico, o laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	120	9 o 10 (f)	1/14 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto tecnico periferico o ufficio di sorveglianza tecnica o laboratorio, o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	86		-
Sottotenente	anzianità	Aver conseguito la laurea in ingegneria.			
<i>Quadro II. - RUOLO CHIMICI</i>					
Maggior generale	-	-	1	-	-
Colonnello	scelta	-	4	1 ogni 4 anni (b)	1 all'anno
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore	12	4 in 5 anni (g)	2 all'anno
Maggiore	anzianità	-	13	-	-

a) Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.

b) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

c) Ciclo di 4 anni: una promozione in ciascuno dei primi tre anni; nessuna il quarto anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137).

d) Ciclo di due anni: due promozioni il primo anno; una il secondo anno.

e) Ciclo di due anni: cinque promozioni il primo anno; sei promozioni il secondo anno.

f) Ciclo di due anni: nove promozioni il primo anno; dieci promozioni il secondo anno.

g) Ciclo di cinque anni: nessuna promozione il primo anno (salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137); una promozione in ciascuno dei quattro anni successivi.

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

Segue TABELLA N. 1

GRADO	Forma di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere a valutazione (a)
Capitano . . .	scelta	3 anni quale capo servizio di un laboratorio, o incarico equipollente. Superare gli esami.	18	9 in 5 anni (h)	1/13 della somma dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo.
Tenente . . .	anzianità	3 anni presso un laboratorio o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	12	—	—
<i>Quadro III. — RUOLO RISCHI</i>					
Maggior generale . . .	—	—	1	—	—
Colonnello . . .	scelta	—	8	1 ogni 4 anni (b)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati
Tenente colonnello	scelta	1 anno quale capo di un centro meteorologico, o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di maggiore.	17	3 in 2 anni (i)	1/13 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore	anzianità	—	22	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo servizio di un ufficio meteorologico o incarico equipollente, anche se compiuto in tutto o in parte nel grado di tenente. Superare gli esami.	36	8 in 3 anni (l)	1/13 dei capitani non ancora valutati e di tutti i tenenti in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un ufficio meteorologico o incarico equipollente, computandosi in tale periodo quello di eventuale frequenza di corsi di specializzazione.	26	—	—
<i>Quadro IV. — RUOLO ASSISTENTI TECNICI</i>					
Tenente colonnello	—	—	49	—	—
Maggiore	anzianità	—	64	—	—
Capitano	scelta	3 anni quale capo di un reparto o servizio tecnico periferico o incarico equipollente. Diploma di licenza di istituto medio di secondo grado. Superare gli esami.	420	16	1/23 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente	anzianità	3 anni presso un reparto o servizio tecnico periferico.	257	—	—
Sottotenente	anzianità	—			

h) Ciclo di cinque anni: una promozione il primo anno; due promozioni in ciascuno dei quattro anni successivi.

i) Ciclo di due anni: una promozione il primo anno; due promozioni il secondo anno.

l) Ciclo di tre anni: due promozioni il primo anno; tre promozioni in ciascuno dei due anni successivi.

(È approvata).

TABELLA N. 2

GRADO	Corsi di istruzione, esperimenti, titoli richiesti ai fini dell'avanzamento	Periodi di comando e di servizio validi ai fini dell'avanzamento in sostituzione delle condizioni di cui alla colonna 2
1	2	3
IV. - RUOLO INGEGNERI		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro sperimentale o stabilimento o reparto di impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V. - RUOLO CHIMICI		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un laboratorio.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
V-bis. - RUOLO FISICI		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un centro meteorologico territoriale.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio meteorologico aeroportuale.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
VI. - RUOLO ASSISTENTI TECNICI		
Maggiore . . .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio
Capitano . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso una direzione territoriale o un centro meteorologico o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Tenente . . .	Frequentare il corso di aggiornamento; 1 mese di esperimento presso un ufficio di sorveglianza tecnica o una direzione lavori o un servizio meteorologico di aeroporto o reparto d'impiego o di volo.	1 anno di servizio
Sottotenente .	Frequentare il corso di aggiornamento.	1 anno di servizio

(È approvata).

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

TABELLA N. 3

RUOLO	ALIQUOTE DI ORGANICO PER I GRADI DI (1)							
	Tenente generale	Maggior generale	Colonnello	Tenente colonnello	Maggiore	Capitano	Subalterni.	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Ruolo ingegneri	1/2	1/3	1/9	1/9	1/8	1/11	1/7	
Ruolo chimici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7	
Ruolo fisici	—	—	1/9	1/10	1/8	1/18	1/7	
Ruolo assistenti tecnici	—	—	—	—	1/9	1/13	1/11	

(1) Le frazioni uguali o superiori a 0,5 sono arrotondate all'unità per eccesso.

(È approvata).

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

Informo la Commissione che è stato presentato dal senatore Jannuzzi il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, in sede di approvazione del disegno di legge concernente il riordinamento del Corpo del genio aeronautico;

presa in esame la posizione del ruolo assistenti tecnici;

considerato che le mansioni professionali esercitate ed i titoli posseduti dai componenti di detto ruolo, rapportati alle funzioni che sono chiamati a svolgere in via ordinaria e con incarichi speciali, inducono a ritenere che la loro carriera non può essere limitata al grado di tenente colonnello, ma deve essere estesa a quello superiore di colonnello;

che in questa convinzione la Commissione è pervenuta anche in considerazione della esistenza di paritetiche carriere del personale militare (ruolo servizi) e del personale civile di concetto nelle quali può raggiungersi il detto grado o gradi equiparati;

che, unicamente allo scopo di consentire un riordinamento completo della materia, è il caso di trasferire ad una successiva norma legislativa lo sviluppo di carriera fino al grado di colonnello, e con almeno tre posti in tale grado, al personale del ruolo assistenti tecnici del Corpo del genio aeronautico;

che nella proponenda legge — con opportune norme sulla decorrenza dei suoi effetti — si deve tener conto dei casi di coloro che, nel frattempo, avranno raggiunto i limiti di età onde non accada che il ritardo dovuto alla formulazione e all'approvazione della legge vada a discapito degli interessati;

invita il Governo a presentare al Parlamento il più sollecitamente possibile proposte legislative di contenuto conforme alle premesse del presente ordine del giorno ».

VALLAURI, *relatore*. Sulla prima parte sono d'accordo, ma sulla seconda, relativa a coloro che avranno, nel frattempo, raggiunto i limiti di età, avrei qualche riserva.

JANNUZZI. Insisto per l'accoglimento integrale dell'ordine del giorno. Vor-

rei proprio che nella formulazione delle successive norme legislative si tenesse conto anche di coloro che nel frattempo avranno maturato i limiti di età.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Jannuzzi, del resto preannunziato anche in sede di Sottocommissione...

JANNUZZI. Concordato in sede di Sottocommissione!

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Solo preannunziato, ma non concordato! Dunque, in merito all'ordine del giorno del senatore Jannuzzi, il Governo deve dichiarare quanto segue.

Si sta elaborando, nella sede competente, uno schema di disegno di legge relativo ad un riordinamento di tutti questi corpi speciali e, in quella sede, certamente gli assistenti tecnici avranno il riconoscimento e il soddisfacimento delle loro aspirazioni.

Per quanto poi riguarda la seconda parte dell'ordine del giorno, relativa a coloro che, avendo nel frattempo raggiunto i limiti di età, aspirano a poter beneficiare non solo della valutazione, ma anche della possibilità del trattenimento in servizio, la cosa è ben diversa.

JANNUZZI. Il Governo accetti pure l'ordine del giorno con riserva, ma io debbo insistere nell'invito che ho fatto di tener conto delle situazioni che si maturano nel tempo necessario perchè il Governo provveda. Avevo trovato giusto che la questione fosse disciplinata, oggi, in questa legge, proprio perchè, frattanto, non si maturassero delle posizioni che andrebbero a discapito degli interessati, e ciò unicamente a causa del ritardo nella emanazione delle disposizioni. Nella giurisdizione civile vige il principio che il tempo necessario per l'accertamento di un diritto non deve andare a discapito degli interessati. Questo sano principio dovrebbe anche accogliersi nella formazione delle leggi.

Per questa ragione insisto perchè l'ordine del giorno sia integralmente approvato, pur

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

prendendo atto della riserva del Governo sull'ultima parte. Naturalmente ritornerò sull'argomento quando il Governo avrà presentato i provvedimenti preannunciati.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Jannuzzi, accettato dal Governo e dal relatore con riserva sull'ultima parte.

(È approvato).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dal relatore, senatore Vallauri, il seguente ordine del giorno:

« La 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica, discutendosi il disegno di legge n. 1512, invita il Governo ad escludere dal presente riordinamento del Corpo del genio aeronautico gli ufficiali attualmente inquadrati nel ruolo Assistenti tecnici categoria Meteo (Garat-Meteo) e, con provvedimento a parte, da presentarsi sollecitamente, ad inquadrarli nel ruolo Servizi dell'Aeronautica militare. Ciò in considerazione del fatto che gli stessi hanno funzioni squisitamente operative, come i controllori al traffico e i controllori D.A.T., mentre le anzidette funzioni non sono affatto omogenee a quelle degli altri ufficiali Assistenti tecnici, con i quali è stata proposta l'unificazione ».

VALLAURI, relatore. Ho illustrato il mio ordine del giorno con una documentazione che ho inviato al Sottosegretario di Stato.

CAIATI, Sottosegretario di Stato per la difesa. Il Governo esaminerà questa possibilità, anche per vagliare il pro e il contro; quindi, accetta questo ordine del giorno come raccomandazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal relatore, accettato dal Governo come raccomandazione.

(È approvato).

TOLLOY. Mi consenta, signor Presidente, di fare una breve dichiarazione.

Ho sottoposto ieri mattina al ministro Andreotti, come ho avuto occasione di dire all'inizio della seduta, un documento contenente una proposta relativa al disegno di legge in discussione.

Il Ministro ha voluto trattenere il documento in parola, ritenendo che la proposta in esso contenuta fosse giusta e accettabile, ripromettendosi di esprimere il proposto parere formale tramite il Sottosegretario di Stato nella seduta odierna.

Ho ritenuto mio dovere dire questo, non avendo ascoltato in proposito alcuna dichiarazione dell'onorevole Sottosegretario.

VALLAURI, relatore. Il Ministro Andreotti non ha dato alcuna garanzia; si è solo riservato di esprimere il proprio parere attraverso il Sottosegretario di Stato; quindi, non è detto che avesse ritenuto giusta quella proposta.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

Discussione e rinvio del disegno di legge di iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai Cancellieri della Giustizia militare » (1555)

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge d'iniziativa del senatore Jannuzzi: « Indennità militare ai cancellieri della Giustizia militare ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

CORNAGGIA MEDICI, relatore. Vorrei solo ricordare, onorevoli colleghi, a proposito di questo disegno di legge, che i cancellieri della Giustizia militare si trovano in una particolare situazione.

Nell'ottobre del 1951 il personale del Corpo della giustizia militare fu collocato in congedo, ma, mentre i magistrati militari poterono beneficiare del trattamento speciale attribuito alla Magistratura ordinaria, i cancellieri, invece, persero i benefici del tratta-

4^a COMMISSIONE (Difesa)38^a SEDUTA (23 giugno 1961)

mento di militari, senza acquisirne altri che li compensassero della perdita.

Essi, infatti, non beneficiano dei miglioramenti economici concessi alle Forze armate, perchè considerati come forza in congedo, e non beneficiano di quelli concessi ai magistrati, perchè cancellieri.

Si aggiunga che, ove alle cancellerie militari siano addetti ufficiali di complemento, essi godono del trattamento militare attribuito agli ufficiali delle Forze armate, con una evidente disparità di trattamento, nonostante la parità delle funzioni. E si consideri pure che i sottufficiali addetti alle cancellerie, in quanto militari, godono di un trattamento economico superiore a quello dei cancellieri militari di carriera e a volte degli stessi dirigenti.

Questa situazione va sanata; si tratta di andare incontro alle loro esigenze, dando un trattamento economico conforme al loro grado militare. Tutti quanti hanno un grado militare, vestono l'uniforme, sono soggetti alle norme disciplinari e penali militari e, pertanto, io penso che nessuna obiezione si possa fare circa la restituzione ad essi della indennità militare, analogamente a quanto è stato fatto per i commissari di leva e per i cappellani militari.

Per quanto concerne l'onere relativo alla applicazione del presente provvedimento, aderendo alla formulazione suggerita nel suo parere dalla Commissione di finanza, proporrei un emendamento tendente a sostituire l'articolo 2 con il seguente:

« All'onere relativo all'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1960-1961 sarà provveduto mediante corrispondente riduzione dei capitoli 192 (spese di giustizia

militare), 199 (Fondo a disposizione per eventuali deficienze dei capitoli relativi ai servizi dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica) e 25 (compensi per lavoro straordinario al personale civile e dei ruoli aggiunti), dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il detto esercizio e, per l'esercizio finanziario 1961-62, mediante riduzione dei corrispondenti capitoli.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Mi permetto, pertanto, di pregare vivamente la Commissione di voler approvare, con questo emendamento, il disegno di legge.

C A I A T I, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non vorrei entrare nel merito della discussione, perchè non ho potuto studiare ancora il problema. Proporrei, quindi, di rinviare l'argomento alla seduta di mercoledì prossimo.

D E L U C A. D'accordo, anche perchè sarebbe opportuno l'intervento del presentatore, senatore Jannuzzi, il quale è momentaneamente assente.

P R E S I D E N T E. Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle ore 11,10.

Dott. MARIO CARONI

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari